

REGOLAMENTAZIONE DEL SORVOLO DEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO VENERE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 maggio 2011

Art.1

Generalità

1. Ai sensi dell'art.42, comma c) della L. R. 12/95 "Riordino delle aree protette" nelle aree protette sono vietati l'atterraggio il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall'apposito regolamento (Regolamento Regionale 4/93) approvato ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1992 n.37, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e fermo restando quanto disciplinato dal Piano e dai regolamenti di fruizione dei parchi.
2. Il Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, approvato tramite Deliberazione del Consiglio Regionale in data 11.10.2007, n°38 (B.U. 14.11.2007, n°46), prevede la presenza di "piazze di atterraggio per elicottero" (art. 11.20, Tav. 58 Infrastrutture e servizi del Parco) dislocate nel territorio del Parco.
3. Il presente regolamento norma, secondo l'art.42, comma c) della L. R. 12/95 "Riordino delle aree protette", il sorvolo del territorio del Parco Naturale Regionale di Porto Venere con velivoli a motore.

Art.2

Esclusione dal divieto di sorvolo

1. Sono esclusi dal divieto di sorvolo a bassa quota, atterraggi e decolli:
 - a. i casi previsti all'art. 5 del regolamento Regionale 4/93,
 - b. tutti i voli, salvo quelli per operazioni di soccorso e quelli svolti dalle Forze di Polizia e da tutte le Forze Armate operanti nel territorio,
 - c. tutti i voli dei Corpi che svolgono le operazioni di soccorso nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art.3

Procedura

1. Le comunicazioni al sorvolo di cui all'art. 6 del R.R. 4/93 dovranno essere consegnate, almeno dieci giorni prima della data prevista per il volo, a mano, via fax o via mail a:

Comune di Porto Venere - Ufficio Parco Naturale Regionale di Porto Venere
Via Garibaldi, 9 – 19025 Porto Venere (SP)
Tel. 0187 794823
Fax 0187 794888
e-mail ufficio parco@parconaturaleportovenere.it,

L'Ufficio Parco terrà apposita registrazione delle domande pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.

2. I moduli per le comunicazioni saranno disponibili presso l'Ufficio Parco e sui siti www.comune.portovenere.sp.it – sezione parco regionale,

www.parcoregionaleportovenere.it . Tali moduli dovranno essere compilati in ogni sua parte e dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) soggetto richiedente,
- b) estremi della concessione edilizia,
- c) percorso richiesto (cartina in scala 1:10.000),
- d) luogo dello stoccaggio del materiale,
- e) giorni di esecuzione del volo,
- f) motivazione del volo,
- g) materiale trasportato,
- h) numero di tiri da effettuare,
- i) dichiarazione possesso Nulla Osta sorvolo ai fini militari marittimi del Dipartimento Militare Marittimo, quando si prevede l'attraversamento di ZONE VIETATE e di ZONE PERICOLOSE definite dall'A.I.P. (Aeronautical Information Publication) Italia.

Art.4

Disposizioni particolari

1. L'Ente gestore si riserva la facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di proibire il sorvolo o di emanare specifiche prescrizioni a seguito della verifica della documentazione presentata e delle motivazioni addotte o per contingenti elementi di tutela ambientale.
- 2.
3. Qualora particolari condizioni meteorologiche o contingenti impongano il rinvio del volo autorizzato, il soggetto autorizzato potrà comunicare via fax la nuova data all' Ufficio Parco. Sarà cura di quest'ultimo comunicare le modifiche ai servizi competenti.

Art.5

Sanzioni

1. In base a quanto stabilito dalla L.R. 12/95, rimangono valide le sanzioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1992 n. 37 su divieto del sorvolo ed atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette per le violazioni dei divieti di cui all'art. 42 comma 1 lettera c).

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE